

Roma, 11 gennaio 2018

**Circolare n. 6/2018**

**Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del regime sanzionatorio – Art. 1, comma 1134, Legge 27.12.2017, n. 205, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2017.**

La *Legge di Bilancio 2018* ha nuovamente differito la data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*). Come nel 2017 non è stata prevista una generica proroga di un anno ma è stato disposto che l'applicazione delle predette sanzioni non avverrà *fino alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo concessionario, e comunque non oltre l'1 gennaio 2019* (in precedenza 1 gennaio 2018). Fino a quel momento pertanto, continuando ad applicarsi il cosiddetto *sistema del doppio binario* basato sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a questi ultimi adempimenti.

Si rammenta che le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali trovano applicazione già dal 2015 seppure in misura ridotta del 50%; anche tale riduzione è stata prorogata di un anno, *fino alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo concessionario, e comunque non oltre l'1 gennaio 2019* (in precedenza 1 gennaio 2018).

Fabio Marrocco  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [3/2017](#)  
Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n. 302 del 29.12.2017

**LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  
la seguente legge:

**Parte I**  
**Sezione I**  
**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI**  
**PROGRAMMATICI**

**Art. 1**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro » e' inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO